

STATUTO

PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCANDICCI FI VIA DI CASELLINA
57/F

Numero REA: FI - 496993

Codice fiscale: 04879690487

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2024 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "B" al n. 8.715 di raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Scandicci, un società cooperativa denominata "PEGASO NETWORK Società cooperativa sociale".

La società cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

In particolare, la Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 Novembre 1991, n°381, e del D.lgs. 3 Luglio 2017, n°112.

Art. 2 - Durata e adesioni

La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La società cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La società cooperativa, come definito dall'art 8 della legge 381/91 ha come scopo mutualistico dei soci quello di perseguire, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sostenendo le cooperative, i consorzi e gli Enti associati nel raggiungimento degli scopi sociali. Inoltre, essa ha lo scopo di promuovere i valori etici sociali della cooperazione sociale, come soggetto della promozione del benessere comunitario e di sviluppo della partecipazione dei cittadini e dei lavoratori alla determinazione delle politiche di welfare community. La società cooperativa intende realizzare una serie di iniziative di natura progettuale, tecnica ed organizzativa volte a sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale nella Regione Toscana ed a livello nazionale. Perciò essa promuove la collaborazione fra le cooperative, coordinandone l'attività, attraverso iniziative volte alla qualificazione dei soci, al sostegno dei loro progetti di sviluppo, al miglioramento della qualità dei servizi, alla reciproca

	conoscenza, alla promozione e valorizzazione del loro opera-	
	to. La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La società cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La società cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso La società cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, e ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Riguardo ai rapporti mutualistici la società cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. Art. 4 - Oggetto sociale La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: a) Studio, progettazione e gestione delle attività di formazione ed aggiornamento professionale, la realizzazione di ricerche sulle dinamiche del mercato del lavoro e sulla adeguatezza dei profili professionali, sulle metodologie formative, sulla innovazione nel campo della formazione professionale continua e a distanza; b) Studio delle problematiche relative alla valutazione della qualità dei servizi socio educativi e sociali, definizione dei modelli e manuali di "qualità" nonché lo studio delle problematiche relative alle procedure di esternalizzazione dei servizi pubblici, anche in funzione di definire, sperimentare e promuovere la diffusione di protocolli e procedure di accreditamento delle cooperative sociali; c) Consulenza assistenza e realizzazione di progetti di sviluppo riferiti alle diverse normative vigenti in ambito Regionale, Ministeriale, Comunitario relativamente alle politiche sociali, alla lotta alla emarginazione ed alla esclusione sociale, alla promozione delle pari opportunità, alla promozione della impresa sociale, alla creazione di nuove imprese ed attività occupazionali, alla formazione ed all'aggiornamento d'interesse per le cooperative sociali e dei soggetti del terzo settore, curando la redazione tecnica dei progetti, dei formulari e dei "business plan", il coordinamento delle cooperative, la individuazione dei partners a livello regionale, interregionale e transnazionale; d) Elaborazione ed attuazione di progetti a sostegno della promozione di nuove iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla creazione di nuova occupazione, alla realizzazione di politiche attive del lavoro;	
	2	

e) Realizzazione di una rete informatica a sostegno del settore, mediante l'introduzione di strumenti telematici, creazione, gestione ed aggiornamento di una banca dati della cooperazione sociale e del no profit, collegamento ad altre banche dati ed osservatori realizzati da soggetti privati, del privato sociale e degli Enti Pubblici;

f) Studi e ricerche finalizzati ad incrementare la conoscenza in materia di cooperazione, politiche sociali e del lavoro;

g) Realizzazione di strumenti di comunicazione anche di natura editoriale ed informatica;

h) Svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione e formazione dei giovani fino ai 18 anni;

i) Studio, progettazione, gestione e organizzazione delle attività di formazione continua e congressuale in Sanità;

l) Studio, progettazione, gestione e organizzazione delle attività di formazione continua e congressuale in ambito Socio-Sanitario;

m) Studio, progettazione, gestione e organizzazione delle attività formative in ambito: Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti; Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed! educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;

n) Studio, progettazione, gestione e organizzazione delle attività della formazione dei docenti.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale soltanto nell'ambito dei propri soci, la società cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

la società cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà tra l'altro:

a. assumere partecipazioni in altre imprese, anche cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91 (a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività);

b. assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, istituendo una sezione di attività effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e s.m.i..

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La società cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III
SOCI

Art. 5- Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le cooperative sociali ed i consorzi di cooperative sociali, costituiti sotto forma di cooperativa sociale aderenti alla Lega delle Cooperative, che non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali. Possono inoltre essere soci altre cooperative, anche non sociali, enti od organismi, aderenti ad altre associazioni di categoria, che intendono condividere operativamente, le finalità e le attività promosse della società cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della società cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della società cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-

gazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza o in contrasto con quella della società cooperativa.

Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) denominazione sociale, sede, oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente;

b) numero dei soci;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;

e) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che sarà determinata con atti degli organi competenti e che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto Articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio tramite PEC o a mezzo raccomandata A.R. e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci. Il nuovo ammesso deve versare almeno il 30% dell'intero valore nominale delle quote sottoscritte all'atto dell'ammissione e il rimanente entro 12 mesi.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,

l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- a) a sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6;
- b) a versare, oltre l'importo delle quote, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i rapporti con La società cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 Versamento delle quote dei soci

Le azioni potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della sottoscrizione
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di 12 mesi

Art. 9- Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con La società cooperativa.

Art. 10 - Divieti

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altri consorzi che perseguano identici scopi sociali, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione giudiziale.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o per PEC alla società cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 43.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che sia impossibilitato a partecipare in maniera definitiva a gare e bandi pubblici;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 11, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla società cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o e-

stranei all'interesse della società cooperativa o pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'aggetto sociale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 44.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 25, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con delibe-

razione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al società cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della società cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione

	delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. La società cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1. Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 , che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto. Con delibera dell'assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti pari a uno. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della società cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè	
--	--	--

non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da so-

vrapprezzo.

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria La società cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, La società cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società cooperativa.

Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della società cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 30 e seguenti del presente Statuto.

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, La società cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

**TITOLO V
RISTORNI**

Art. 25 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

**TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 26 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1-da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25;
 - 2-dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25;
 - 3-dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di

	cui all'articolo 17 del presente statuto;	
	4-dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22; b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 27 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10; d) dalla riserva straordinaria; e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 21; f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto La società cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. La società cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del codice civile. Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e La società cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 44. La società cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile. Art. 28 - Bilancio di esercizio	

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25.

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 26.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 25, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VII

ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 29 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

(Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-

colo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.)

Art. 30 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del collegio sindacale, ove costituito, al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti e provvede alla sua revoca ai sensi di legge;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 9;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la società cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406

del C.C.

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 31 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto
- 5) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società cooperativa

Art. 32 - Modalità di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per PEC, lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al società cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione;

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero

dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della società cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della società cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dal società cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

È ammessa, inoltre, la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo

del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 34 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della società cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 1 delega.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui La società cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 35 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., La società cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della società cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della società cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 3 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla se-

	zione più vicina.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale. TITOLO VIII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 36 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione si compone da n° 3 (tre) a n°11 (undici) consiglieri eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi. I soci sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita dalle persone indicate dai soci persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti. Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci cooperatori che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Ai fini della loro eleggibilità essi debbono possedere inoltre una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 e.e., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre Imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della società cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Gli amministra-	
	20	

tori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione

Articolo 37 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della società cooperativa e un Vice-Presidente con la possibilità di nominarne due, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze..

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Articolo 38 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della società cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'ado-

zione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra La società cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della società cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- f. redige il bilancio sociale.

Articolo 39 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta a trimestre; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purchè tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere

tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 40 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Società

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della società cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della società cooperativa.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti La società cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 41 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., La società cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei

conti iscritti nell'apposito Registro.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale può esercitare anche il controllo legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 42 - Controllo contabile

La revisione legale dei conti se non attribuita al collegio sindacale è esercitata da un revisore legale dei conti (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e dalla legislazione speciale in materia.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della società cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per tale ipotesi all'art. 33, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 27, lettera c);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art. 44 - (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Le controversie che dovessero insorgere tra la società cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché

fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di 2 conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, cui le parti si riportano. Ogni controversia non definita nei termini (45 giorni dal ricevimento della Raccomandata RR di avvio della procedura di conciliazione) del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Firenze, secondo il relativo Regolamento. I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45- Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Art. 46 - Clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, La società cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

F.to: COSTANZA ULIVI, DOTTORESSA BARBARA SALVADOR NOTAIO.

Copia su supporto informatico conforme, ai sensi dell'art.
23 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, dell'originale documento
su supporto cartaceo firmato a norma di legge, che si rila-
scia per uso del Registro delle Imprese di Firenze.
Scandicci, lì diciannove dicembre duemilaventiquattro.-